



Roma, 12 dicembre 2006

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Procedure telematiche per l'invio e la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili - Articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 – Provvedimento interdirezionale attuativo.

Come noto, l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 463/1997 ha previsto la possibilità di utilizzare le procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione iscrizione ed annotazione nonché di voltura catastale. In altre parole, con tale decreto è stata prevista, per la prima volta, la possibilità di assolvere con un unico invio (modello unico informatico) a: registrazione, richiesta di trascrizione e voltura, degli atti aventi ad oggetto beni immobili. Con successivi provvedimenti e già dal 2000 è stata concretamente attuata la previsione normativa, ma solo relativamente ad alcune tipologie di atti notarili (fra cui, compravendite, permuta, divisioni).

Con provvedimento 6 dicembre 2006 dei Direttori delle agenzie delle Entrate e del Territorio, di concerto con il Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2006, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, tali procedure telematiche vengono estese a nuove categorie di atti (fra cui atti societari, procure, vendite di beni mobili) e, progressivamente, a nuovi soggetti (pubblici ufficiali diversi dai notai).

In particolare, dal 1 gennaio 2007, i notai possono inviare con procedure telematiche tutti gli atti da loro redatti ricevuti o autenticati, in aggiunta a quelli già oggetto di adempimento telematico, e dal 1 aprile 2007 dovranno utilizzare esclusivamente il canale informatico. Per gli altri pubblici ufficiali la procedura telematica sarà utilizzabile dal 1 gennaio 2008, in via facoltativa.

Con il provvedimento in esame, inoltre, sono state disciplinate le modalità di presentazione del titolo per via telematica al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione delle relative formalità, rinviando a successivi provvedimenti l'effettiva attivazione del procedimento.